

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1990, N. 1

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 (primo provvedimento)¹

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3

1. *(omissis)*²

Art. 4

1. Al maggior onere di lire 100 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte a sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle

¹ In B.U. 16 gennaio 1990, n. 3.

² Sostituisce l'art. 8 della l.r. 3 luglio 1989, n. 1.

leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione.

Art. 5

1. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

